



9 luglio 2019

Recenti orientamenti giurisprudenziali in materia di VIA

a cura di Leonardo Filippucci

Corte Costituzionale
sentenza 14 novembre 2018, n. 198

*È appena il caso di notare, peraltro, come la norma censurata **non comporti alcun assorbimento dei singoli titoli autorizzatori necessari alla realizzazione dell'opera. Il provvedimento unico non sostituisce i diversi provvedimenti emessi all'esito dei procedimenti amministrativi, di competenza eventualmente anche regionale, che possono interessare la realizzazione del progetto, ma li ricomprende nella determinazione che conclude la conferenza di servizi** (comma 7, del nuovo art. 27-bis cod. ambiente, introdotto dall'art. 16, comma 2, del D.Lgs. n. 104 del 2017). **Esso ha, dunque, una natura per così dire unitaria**, includendo in un unico atto i singoli titoli abilitativi emessi a seguito della conferenza di servizi che, come noto, riunisce in unica sede decisoria le diverse amministrazioni competenti. Secondo una ipotesi già prevista dal D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127 (Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenze di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della L. 7 agosto 2015, n. 124) e ora disciplinata dall'art. 24 del decreto legislativo censurato, il provvedimento unico regionale non è quindi un atto sostitutivo, bensì comprensivo delle altre autorizzazioni necessarie alla realizzazione del progetto. [...]*

*... il provvedimento unico ambientale non realizza alcuna surroga o espropriazione delle competenze delle amministrazioni provinciali. Rinviano l'assunzione del provvedimento alla conferenza di servizi in forma simultanea con modalità sincrona, la disciplina individua un modulo procedimentale che coinvolge al massimo grado le amministrazioni interessate. Queste, infatti, sono chiamate a presentare la propria posizione in relazione ai procedimenti sui quali decide la conferenza, organo che delibera all'unanimità o sulla base delle cosiddette posizioni prevalenti delle amministrazioni partecipanti (art. 14-ter, comma 7, e art. 14-quater, comma 4, della L. n. 241 del 1990). **Nel provvedimento unico confluiscono i "titoli abilitativi" indicati dal decreto legislativo (comma 8 dell'art. 27 cod. ambiente, come novellato dall'art. 16, comma 1, del D.Lgs. n. 104 del 2017), a conferma della natura comprensiva, e non meramente sostituiva, del provvedimento in esame.***

Corte Costituzionale
sentenza 25 gennaio 2019, n. 9

Quanto all'art. 8 del D.P.R. n. 160 del 2010, l'analogia rispetto alla questione in esame risiederebbe nel fatto che anche in quel caso, qualora l'esito della conferenza comporti la variazione dello strumento urbanistico, sarebbe necessaria una fase ulteriore, affidata all'organo politico, consistente nella deliberazione di variante urbanistica da parte del Consiglio comunale.

*La diversità della fattispecie rispetto a quella oggetto delle previsioni regionali contestate nel presente giudizio è evidente: la circostanza che l'esito della conferenza prevista all'art. 8 del D.P.R. n. 160 del 2010 richieda un successivo procedimento di variante urbanistica, nel quale interverrà la relativa determinazione dell'organo politico, non altera la struttura della conferenza, alla quale l'organo politico nondimeno partecipa. Semplicemente **la determinazione finale della conferenza assume anche la valenza di atto di iniziativa per l'attivazione del relativo distinto procedimento di variante.** Per questa ragione, la giurisprudenza amministrativa è costante nel ritenere che, rispetto a tale procedimento, "l'atto conclusivo del procedimento che si articola nella Conferenza non ha carattere decisorio ma costituisce una proposta di variante dello strumento urbanistico (espressamente l'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 447 del 1998; implicitamente l'art. 8, comma 1, del D.P.R. n. 160 del 2010)" (Cons. Stato, sezione quarta, sentenza 20 ottobre 2016, n. 4380; in senso conforme, limitatamente alle più recenti, TAR Lombardia-Milano, sezione seconda, sentenza 28 marzo 2017, n. 730; TAR Campania-Napoli, sezione ottava, sentenza 24 marzo 2016, n. 1579).*

Se resta così ferma la competenza "attribuita all'organo consiliare del Comune - al quale compete una valutazione ulteriore, necessaria a giustificare sul piano urbanistico la deroga, per il caso singolo, alle regole poste dallo strumento vigente - ... questo non esclude la necessità che ancor prima la conferenza di servizi si esprima in termini favorevoli alla variazione della disciplina pianificatoria" (Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 30 marzo 2018, n. 2019).

*Così considerata, dunque, **la deliberazione del Consiglio comunale non costituisce affatto una fase ulteriore del medesimo procedimento ma inerisce, come detto, a un procedimento distinto**, il quale del resto non elide la necessità della partecipazione dello stesso organo politico alla previa conferenza di servizi.*

Art. 7 L.R. 11/2019

Provvedimento autorizzatorio unico in caso di progetti in variante allo strumento urbanistico comunale.

- 1. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi che costituisce il provvedimento autorizzatorio unico relativa a **progetti la cui approvazione ha per legge l'effetto di variante allo strumento urbanistico** dà atto di tale variante. La valutazione ambientale strategica (VAS) non è necessaria per la localizzazione di singole opere ai sensi del comma 12 dell'articolo 6 del D.Lgs. 152/2006.*
- 2. **Nel caso di progetti non conformi allo strumento urbanistico comunale e diversi da quelli di cui al comma 1**, il proponente può acquisire la conformità urbanistica prima della presentazione dell'istanza di cui al comma 1 dell'articolo 27-bis del D.Lgs. 152/2006 oppure si procede secondo le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5.*
- 3. **Nei casi diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2**, il proponente allega all'istanza di cui al comma 1 dell'articolo 27-bis del D.Lgs. 152/2006 anche la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalla normativa urbanistica vigente per le varianti agli strumenti comunali, inclusi quelli per l'espletamento delle procedure di verifica di assoggettabilità a VAS o di VAS, ove necessario. In caso di mancato deposito della suddetta documentazione, si applicano le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 6.*
- 4. La pubblicazione di cui al comma 4 dell'articolo 27-bis del D.Lgs. 152/2006 dà conto dell'avvio della procedura di variazione dello strumento urbanistico. Restano altresì fermi gli obblighi di pubblicità previsti dalle norme vigenti, da coordinare a cura dell'autorità competente con la pubblicazione prevista ai fini della VIA. Il termine per la presentazione delle osservazioni formulate nell'ambito della procedura di variazione dello strumento urbanistico coincide con quello di cui al comma 4 dell'articolo 27-bis del D.Lgs. 152/2006.*
- 5. Tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto sono acquisiti nella conferenza di servizi di cui al comma 7 dell'articolo 27-bis del D.Lgs. 152/2006.*

Corte Costituzionale

sentenza 19 giugno 2019, n. 147

Le leggi regionali non possono introdurre deroghe al riparto di competenze tracciato dagli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, né possono ricomprendere nel campo di applicazione della VIA o dello screening progetti non contemplati dai predetti allegati.

Non può sostenersi che la scelta di sottoporre alle procedure di VIA progetti non menzionati dalla normativa statale innalzi di per sé i livelli di tutela ambientale, contribuendo a implementare la protezione del valore costituzionale indicato dall'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

TAR Sicilia Palermo
sentenza 13 febbraio 2019, n. 425

Il pronunciamento in questione chiarisce l'applicabilità del ricorso contro il silenzio inadempimento alle singole fasi del procedimento disciplinato dall'art. 27-bis D.Lgs. 152/06, nonché le modalità della ottemperanza alla sentenza che accerta l'inerzia dell'Autorità Competente.

TAR Sicilia Catania
sentenza 5 settembre 2018, n. 1766

Nel caso di realizzazione di progetti in mancanza di VIA/screening o di annullamento del provvedimento di VIA/screening, *“l'autorità competente assegna un termine all'interessato entro il quale avviare un nuovo procedimento e può consentire la prosecuzione dei lavori o delle attività a condizione che tale prosecuzione avvenga in termini di sicurezza con riguardo agli eventuali rischi sanitari, ambientali o per il patrimonio culturale”* (art. 29, comma 3, D.Lgs. 152/06).

Ciò significa che l'autorità competente, pur avendo ampia discrezionalità in ordine alla prosecuzione o meno dell'attività nelle more della VIA postuma, ha l'obbligo di esprimersi al riguardo, entro il termine di 30 giorni.